

STATUTO

**L'ALLEGRA PARATA H24
BABY SCHOOL
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATERA MT VIA PECCI 14

Numero REA: MT - 91452

Codice fiscale: 01337880775

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-03-2018 - Statuto completo	2
--	---



NOTAIO

Allegato "A" al n.21234 di Raccolta.

STATUTO

della

**"L'ALLEGRA PARATA H24 BABY SCHOOL
COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"
in sigla "L'ALLEGRA PARATA-ONLUS"**

* * * * *

Art.1) - Costituzione

E' costituita una cooperativa sociale **a mutualità prevalente** denominata **"L'ALLEGRA PARATA H24 BABY SCHOOL COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"** in sigla **"L'ALLEGRA PARATA-ONLUS"**.

Art.2) - Norme applicabili

Alla presente cooperativa si applicano:

- le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n.381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n.142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'art.10 comma 8 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460;
- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Art.3) - Sede

3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Matera all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3.1, con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato sub.3.1..

3.4 Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

3.5 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art.4) - Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 30 giugno 2060 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai n.ri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art.2484 c.c., nonché per la perdita del capitale sociale.

Art.5) - Oggetto

5.1 La Cooperativa, conformemente all'art.1 della legge 381/1991,

non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività imprenditoriali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; con l'intesa che tali attività saranno concretamente esercitate solo se e quando la compagine sociale risultasse composta da soggetti che, per numero e per qualità psico-fisiche, fossero in possesso dei requisiti di legge come prefissati dall'art.4 della legge 8 novembre 1991 n.381 e successive disposizioni.

A) per quanto riguarda i servizi di cui al punto a), la società si propone di promuovere, organizzare e gestire:

- Asili nido e strutture similari, giardini aperti, ludoteca – piccoli e grandi, spazio gioco.
- Comunità alloggio per minori e giovani in difficoltà.
- Centri di pronto intervento.
- Servizi di vacanza per minori.
- Centri ricreativi diurni.
- Centri di aggregazione giovanile.
- Attività educativa di strada.
- Attività di animazione del territorio.
- Assistenza domiciliare a minori.
- Servizi residenziali per minori.
- Ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo ed educativo per i giovani.
- Cure domiciliari per anziani.
- Servizio di assistenza domiciliare per anziani.
- Assistenza domiciliare infermieristica.
- Telesoccorso e teleassistenza.
- Gestione di Residenza Socio Assistenziale.
- Reparti protetti di Residenza Socio Assistenziale.
- Centri diurni integrati.
- Servizi di assistenza notturna.
- Soggiorni climatici per anziani.
- Ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo per anziani.
- Servizi di consulenza e segreteria per anziani.
- Centri socio educativi per disabili.
- Centri residenziali per disabili.
- Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza.
- Attività di formazione e consulenza nel settore della disabilità.
- Attività di sensibilizzazione ed animazione, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale.
- Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.

- Interventi di sostegno alla famiglia dei disabili.
 - Servizi di supporto all'inserimento lavorativo.
 - Azioni preventive del disagio sociale.
 - Prevenzione, cura, riabilitazione, prestazioni sul territorio, collocamento presso ambienti protetti, pronto intervento, coordinamento fra enti, aspetti culturali.
 - Vicinanza, condivisione, ascolto, orientamento, educazione, sostegno psicologico, tutela della salute, aiuto materiale, assistenza, animazione, contatti con le persone di riferimento.
 - Strutture residenziali o semiresidenziali, quali dormitori, centri diurni, comunità protette.
 - Appartamenti protetti.
 - Centri di ascolto.
 - Organizzazione di prestazioni presso ospedali, istituti (psichiatrici, geriatrici, di pena), presidi di base, stazioni ferroviarie, giardini pubblici, strade, abitazioni private, esercizi pubblici.
 - Coordinamento fra operatori, volontari, specialisti, gruppi, enti.
 - Iniziative culturali e formative rivolte sia verso i propri soci che verso o per conto di altri gruppi ed enti.
 - Sostegno e reinserimento di soggetti a rischio.
 - Comunità di accoglienza residenziale per soggetti in situazione di povertà nonché extracomunitari.
 - Iniziative e servizi terapeutici e di accoglienza, di assistenza, comunità di convivenza e simili nelle forme e nei modi ritenuti utili per il recupero della persona tossicodipendente e/o alcol dipendente.
 - Centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale.
 - Attività produttive, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed educativa, comunque non finalizzate all'inserimento lavorativo, in relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi aziende in proprietà o in affitto, attività di conservazione e trasformazione di prodotti propri o acquistati, lavorazioni a favore di terzi con i propri mezzi, attività di manutenzione di verde pubblico o privato, attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti.
 - Campagne di sensibilizzazione e di informazione.
 - Interventi terapeutici di recupero per tossicodipendenti residenziali e diurni.
 - Interventi per il reinserimento di persone dipendenti da sostanze illecite e lecite.
 - Centri di auto aiuto per assuntori di sostanze illecite e lecite.
- Aggiornamento professionale degli operatori dei servizi.
- B)** per quanto riguarda le attività di cui al punto b), la società si propone di promuovere, organizzare e gestire:
- Vigilanza ecologica-ambientale.
 - Attività di progettazione e di manutenzione del verde pubblico e/o

privato.

- Organizzazione di corsi e seminari per la formazione professionale di giardiniere.
- Manutenzione di parchi e giardini sia pubblici che privati.
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio di piante, fiori, sementi, articoli mobili ed attrezzi da giardino, manuali, libri ed opuscoli in materia di giardinaggio.
- Produzione lavorazione commercializzazione di manufatti in genere.
- Gestione di aziende in proprietà o in affitto.
- Attività di conservazione o trasformazione di prodotti.
- Lavorazione a favore di terzi con propri mezzi e/o in prestito d'uso o comodato.
- Attività finalizzata alla commercializzazione dei propri prodotti.
- Servizio di pulizia ambienti a enti pubblici o privati.
- Laboratori di lavanderia e stireria industriale, noleggio, lavaggio, ripristino, stiratura e confezionamento di biancheria e prodotti tessili in genere.
- Gestione centri di cottura e mense a enti pubblici e privati e religiosi (catering, ecc.).
- Costruzione gestione e impianto di ristoranti mense spacci aziendali, self – services, tavole calde e pubblici esercizi di vendita di generi alimentari.
- Commercio e distribuzione di generi alimentari, di bevande anche alcoliche, e di altri materiali prodotti ed attrezzature connessi all'esercizio delle attività predette e ciò sia in proprio che per conto terzi.
- Svolgere attività di servizi nel campo della promozione turistica sul territorio e di assistenza al turista (soggiorno, guide turistiche, informazioni, intrattenimento, animazione) anche istituendo e presidiando appositi punti di informazione sul territorio;
- Attuare iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico e religioso;
- Promuovere studiare e predisporre progetti di fattibilità e tecnici relativi a lavori da eseguire per il miglioramento e il potenziamento dell'offerta turistica, anche in collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche e strutture religiose;
- Ideare, adottare e realizzare iniziative di marketing turistico anche attraverso la realizzazione di ricerche, studi di mercato, elaborazioni statistiche;
- Occuparsi, anche indirettamente, di attività formativa nei confronti dei Soci e prestare consulenza in materia turistica, anche a soggetti privati ed enti pubblici e religiosi;
- Organizzare e gestire servizi di trasporto volti alla realizzazione delle attività di turismo sociale;
- Ideare, adottare, realizzare e promuovere l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, gare sportive e altre attività del tempo libero, in particolare quelle di rilevante interesse turistico;
- Individuare, favorire e sostenere, nella misura di volta in volta sta-

- bilita, qualsiasi azione e iniziativa, promossa anche da soggetti terzi, che sia, anche marginalmente, diretta a promuovere, qualificare e incrementare le presenze turistiche e ad avere comunque ricadute positive nel proprio territorio, sia dal punto di vista economico, che da quello sociale e di identità culturale e storica e religiosa;
- Ideare, adottare e realizzare iniziative tendenti al miglioramento degli impianti e delle infrastrutture, delle attività e dei servizi, direttamente o indirettamente connesse al settore turistico, assumendone, laddove opportuno, la gestione diretta o per tramite di Soci, di terzi soggetti, o di società o altri enti appositamente costituiti;
 - Ideare, promuovere, gestire, anche indirettamente, attività e servizi, anche in relazione alla mobilità turistica, in particolare interna all'ambito, assumendone direttamente la gestione o individuando soggetti terzi ai quali attribuirli;
 - Gestire campeggi ed alberghi;
 - Attuare incoming ed outgoing;
 - Ideare e gestire servizi di rassegna stampa telematica e servizi informatici legati al turismo; gestione di sistemi interattivi e multimediali.
 - Organizzare attività di sensibilizzazione e animazione delle comunità locali, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo per i giovani, gli anziani e per le famiglie.
 - Promuovere forme di turismo sociale e religioso con la realizzazione e/o la gestione di soggiorni climatici marini, montani e termali e soggiorni vacanze;
 - Promuovere le azioni per la conoscenza del turismo sociale e degli ambiti di applicazione in relazione alle fasce deboli;
 - Rilevare le condizioni di accessibilità delle strutture di interesse pubblico;
 - Progettare, organizzare e gestire progetti pilota, da proporre agli enti gestori delle aree protette e secondo la normativa vigente, per adeguare i percorsi o le attività alle esigenze dei diversamente abili;
 - Organizzare e gestire eventi mirati alla fruizione delle escursioni nei Parchi Nazionali da parte delle persone diversamente abili;
 - Svolgere l'attività di organizzazione e commercializzazione, di intermediazione e di prenotazione di pacchetti turistici fruibili da minori, diversamente abili e anziani, direttamente o avvalendosi della collaborazione dei soggetti titolari di autorizzazione all'esercizio dell'agenzia di viaggio e turismo, da regolamentare mediante la stipulazione di convenzioni e accordi disciplinanti l'affidamento dell'attività;
 - Curare la diffusione della cultura, della libera informazione, del dialogo culturale e la partecipazione alla vita sociale anche attraverso la promozione e la gestione di circoli culturali, centri sociali, librerie, sale di lettura, biblioteche, pinacoteche, mediateche, musei, esposizioni d'opere d'arte e di beni culturali;
 - Promuovere le arti, la storia del territorio, gli antichi mestieri ed il recupero di tutte le emergenze culturali al fine di creare scambio

- ed integrazione culturale anche multirazziale;
- Allestire mostre, pubblicare testi e realizzare documenti fotografici e cinetelevisi, su qualunque supporto, attinenti i diversi temi scientifici della valorizzazione dei beni culturali e ambientali e della cultura in generale;
 - Progettare, realizzare e gestire allestimenti temporanei e permanenti di musei, di gallerie d'arte e di esposizioni specializzate curando particolarmente la valorizzazione delle opere d'arte esposte e la condizione della loro conservazione; a tal fine la Cooperativa potrà occuparsi anche del trasporto e della custodia delle opere d'arte;
 - Progettare, allestire e gestire book shop e servizi ristoro di musei e percorsi monumentali;
 - Progettare, realizzare e commercializzare all'ingrosso e/o al dettaglio oggettistica per il merchandising museale .
 - Promuovere convegni, manifestazioni, seminari ed iniziative promozionali di ogni tipo per favorire al massimo la politica culturale, museale e scientifica di istituzioni e di enti pubblici, privati e religiosi;
 - Organizzare e gestire corsi di musica, teatro e danza ed eventi culturali anche in collaborazione con altri Istituti, Cooperative, Associazioni e Fondazioni a livello Nazionale per la diffusione e lo scambio culturale.
 - Organizzare e gestire corsi di formazione per imparare degli antichi mestieri anche finalizzati alla costituzione ed avviamento di antiche botteghe;
 - Gestire laboratori di tecniche espressive ed artigianali;
 - Realizzare e commercializzare all'ingrosso e/o al dettaglio di prodotti dell'artigianato tipico.
 - Gestire in proprio o in nome e per conto di Enti pubblici e/o privati e religiosi luoghi e spazi di interesse storico, artistico, architettonico ed ambientale;
 - Progettare e gestire in proprio o in nome e per conto di Enti pubblici e/o privati e religiosi, interventi, spazi e strutture di animazione orientate al tempo libero; centri di aggregazione sociale, laboratori, progetti-pilota, colonie, centri vacanza, biblioteche informatizzate e non, centri culturali con particolare riferimento ai progetti ed alle azioni promosse dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni;
 - Progettare, organizzare e gestire di corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al raggiungimento delle opportune qualifiche professionali nonché alla formazione cooperativistica anche con il contributo dell'Unione Europea, degli Enti Pubblici e privati in genere e/o singoli
 - Assumere appalti da Enti pubblici e religiosi e da privati;
 - Partecipare a raggruppamenti di imprese e consorzi;
 - Offrire consulenza organizzativa ed aziendale per l'implementazione di processi innovativi e tecnologici finalizzati anche all'acquisizione di certificazioni.

Si precisa, inoltre, che, nonostante il collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e di tipo b) l'organizzazione cooperativa sarà impostata nel senso di garantire - sia in termini amministrativi che contabili - una netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate. Si specifica che gli interventi di carattere umanitario - sociale - assistenziale potranno essere estesi anche agli stranieri comunitari ed extracomunitari, nel rispetto della normativa vigente.

La cooperativa si propone, inoltre, di promuovere iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, per favorire la qualificazione o riqualificazione o specializzazione professionale dei propri soci ed in genere per migliorare la qualità della vita.

5.2 La cooperativa può partecipare ai pubblici appalti, richiedendo previamente - in tal caso - la sua iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative ammissibili ai pubblici appalti.

In generale, la società potrà svolgere ogni attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

5.3 La Cooperativa tra l'altro, può:

a) - stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine della gestione di corsi, masters e seminari di formazione; aderire ad associazioni ed enti locali, nazionali ed internazionali nell'interesse dello svolgimento degli scopi sociali di cui ai punti precedenti, richiedere finanziamenti e contributi da Enti Pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione;

b) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione aziendale, nonchè promuovere programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e l'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

5.4 Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

5.5 In ogni caso l'attività di partecipazione ad altre imprese e società e l'attività finanziaria in genere potranno essere esercitate in via non

prevalente rispetto alle attività ordinarie e nel rispetto delle norme di legge in materia ed in particolare di quelle di cui alla legge 197/91 per quanto attiene l'intervento dei mediatori abilitati.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia.

Le attività sociali dovranno, altresì, essere svolte nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

5.6 La Cooperativa è, inoltre, facultata ad acquisire finanziamenti da parte dei propri soci per il conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art.11 D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385 (T.U. legge in materia bancaria e creditizia), e nei limiti prefissati dalla delibera C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) del 19 luglio 2005 n.1058 (pubblicata in G.U. 13 agosto 2005 n.188); salvo ulteriori determinazioni legislative e/o ministeriali in proposito.

5.7 La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

5.8 Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, la Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale e internazionale.

Art.6) - Numero e categorie di soci

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6.2 Possono essere soci cooperatori:

- le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n.381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

- le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

- le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della cooperativa;

- i soci volontari, quali definiti dall'art.9 della legge n.381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

- le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art.11 della legge 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui sopra costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

6.3 Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art.21 della legge 26 luglio 1975 n.354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per gli Affari Sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

Art.7) - Soci lavoratori

7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

7.2 Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art.8) - Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari

8.1 La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

8.2 Possono essere emesse quote nominative trasferibili a favore di soci sovventori, così come previsto dall'art.4 della legge 59/92 in relazione alla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico di cui all'art.5, punto 3, di questo statuto.

8.3 Possono, altresì, essere emessi nuovi strumenti finanziari le cui caratteristiche, in base alla riforma societaria 2003, sono liberamente determinabili.

8.4 Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti c.c..

8.5 La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

Art.8/bis) - Soci volontari

8/bis.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

8/bis.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

8/bis.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

8/bis.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

8/bis.5 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art.9) - Procedura di ammissione

9.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

-) se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;

-) se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;

-) i motivi della richiesta;

-) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Chi desidera diventare socio sovventore deve presentare una domanda, indirizzata all'organo amministrativo, che contenga le indicazioni di cui sopra e che indichi il numero degli anni per i quali intende impegnarsi nei confronti della Cooperativa.

La quota minima che i soci sovventori devono sottoscrivere è pari a cinque volte quella prevista per i soci.

9.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di am-

missione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

9.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, una tassa di ammissione (non rimborsabile al momento di scioglimento del rapporto), nonché il sovrapprezzo, il tutto secondo quanto determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

9.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

9.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art.10) - Quote

10.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad Euro 25,00 (venticinque/00).

10.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può possedere quote di ammontare complessivamente superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00).

10.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545/quinquies e 2545/sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Art.11) - Cessione delle quote sociali

11.1 Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

11.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

11.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Art.12) - Vincoli sulle quote

12.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano

con la medesima.

12.2 Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art.13) - Recesso

13.1 Il diritto di recesso compete:

-) ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni, all'introduzione o rimozione di clausole compromissorie nel presente atto costitutivo;
-) ai soci che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
-) ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
-) ai soci che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
-) in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto. Il recesso non può essere parziale.

13.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

13.3 Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art.14) - Esclusione del socio

14.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

-) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
-) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
-) nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;
-) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
-) nei casi previsti dell'articolo 2288 c.c., primo comma.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso il socio:

- a) - che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;
- b) - che svolga attività concorrente o in contrasto con gli interessi della Cooperativa.

Ove possibile il socio deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

14.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

14.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre oppo-

sizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

14.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art.15) - Morte del socio

15.1 In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 16 che segue.

15.2 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art.16) - Liquidazione della quota

16.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

16.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale).

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

16.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Art 17) - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota (o per il rimborso delle azioni).

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art.18) - Patrimonio sociale

18.1 Il patrimonio della società è costituito:

- a) - dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci;
- b) - dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) - dai fondi per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale ovvero per il finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento aziendale, costituiti dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari (soci sovventori e/o azionisti di partecipazione cooperativa);
- d) - dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente art.9, punto 3;

e) - da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge;
f) - da liberalità, da contributi di enti pubblici e privati e da introiti comunque pervenuti alla Cooperativa e ammessi dalla legge.
Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art.19) - Capitale sociale

19.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di Euro 25,00 (venticinque/00).

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

19.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

19.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

19.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2464.

19.5 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Art.20) - Riserva legale

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a

questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Art.21) - Riserve statutarie e volontarie

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art.22) - Divieti

22.1 E' fatto divieto alla cooperativa di:

-) di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
-) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
-) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art.23) - Esercizio sociale e bilancio

23.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

23.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art.22, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 21.1 e 21.2.

23.4 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio.

A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci e la percentuale risultante, applicata alla retribuzione di ciascun socio, determina il ristorno individuale.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

Art.24) - Decisioni dei soci

24.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) - la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- c) - la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) - le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) - la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

24.2 Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del punto 24.1 possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo art.26.

24.3 Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto 24.1 oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art.27.

24.4 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongano la sospensione del diritto di voto.

Art.25) - Diritto di voto

25.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

25.2 Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

25.3 Ai soci persone giuridiche spettano più voti in relazione all'ammontare della quota sottoscritta (ovvero al numero dei loro membri). In particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni 20.000,00 (ventimila/00) Euro di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque.

25.4 I possessori di strumenti con diritto di voto in assemblea, hanno diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare del loro apporto.

In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

25.5 Agli eventuali soci sovventori sono attribuiti i seguenti voti:

- 1 voto per conferimento non superiore a 100 quote;
- 2 voti per conferimento non superiore a 200 quote;
- 3 voti per conferimento non superiore a 300 quote;
- 4 voti per conferimento non superiore a 400 quote;
- 5 voti per conferimento superiore a 400 quote.

I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non devono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Se il numero dei voti spettanti ai soci sovventori supera un terzo dei voti spettanti a tutti i soci si applica un coefficiente rettificativo tale per cui i voti dei soci sovventori risultino comunque essere pari ad un terzo dei voti assembleari.

Art.26) - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

26.1 Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel precedente punto 24.3, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

26.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, il socio che intende consultare gli altri soci e proporre loro una decisione, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta di decisione e le sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale.

La consultazione degli altri soci avviene mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari, deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare, con le stesse modalità di trasmissione della proposta, la loro volontà espressa in forma scritta, entro il termine indicato nella proposta stessa; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.

Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

26.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale) da tanti soci quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta. Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum che l'articolo 27 del presente statuto richiede per l'assunzione di una determinata decisione. Il primo consenso e quelli ulteriori pervenuti alla società nel termine di cui al successivo comma, riguardanti la medesima decisione, devono essere comunicati (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) dall'organo amministrativo a tutti i soci.

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica), ai componenti dell'organo amministrativo e,

se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari, e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

Art.27) - Decisioni dei soci mediante delibera assembleare

27.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente punto 24.1 alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

27.2 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione. L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, se nominati, ai sensi dell'art.2479/bis, comma 5, c.c..

27.3 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

27.4 Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio. Tale delega dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea. La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

27.5 L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 24.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno 1/10 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 24.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno 1/3 dei voti spettanti alla totalità dei soci.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

27.6 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea.

Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

Art.28) - Amministrazione

28.1 La società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da quattro membri.

28.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a sog-

getti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci ovvero tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

Almeno la metà dei componenti l'Organo Amministrativo dovrà essere scelta fra gli appartenenti alla categoria dei soci svantaggiati oppure fra soggetti da questi ultimi designati.

28.3 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 c.c..

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 c.c..

28.4 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina. E' ammessa la rieleggibilità.

28.5 Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione di cui alla lett.b) del precedente punto 28.1, se per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art.2386, comma 5, c.c..

Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

28.6 Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui alla lett.b) del precedente punto 28.1, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art.29) - Decisioni del consiglio di amministrazione

29.1 Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo punto 29.2, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

29.2 Con riferimento alle materie indicate dall'art.2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art.2544, c.c., comma 1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto,

le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica), almeno cinque prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

29.3 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Art.30) - Competenze degli amministratori

30.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori "ad negotia" e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti.

30.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art.2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art.31) - Rappresentanza

31.1 La rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, spetta:

a) - nel caso di sistema di amministrazione collegiale, al presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione;

b) - nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati;

c) - nel caso di sistema di amministrazione non collegiale (ove consentito dalle norme tempo per tempo vigenti):

c.1 - a ciascun membro dell'organo amministrativo in via disgiunta da altri, nelle materie in cui detto membro del consiglio di ammini-

strazione possa operare, a seconda di quanto stabilito all'atto della nomina o nel presente statuto, con metodo disgiuntivo;

c.2 - ai membri dell'organo amministrativo in via congiunta l'uno con gli altri oppure l'uno con taluno degli altri, secondo quanto stabilito all'atto della nomina o nel presente statuto, nelle materie in cui detti membri dell'organo amministrativo possano operare con metodo congiuntivo.

Art.32) - Compensi degli amministratori

32.1 Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dall'assemblea dei soci.

Art.33) - Controllo dei soci ed azione di responsabilità

33.1 Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art.2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

Art.34) - Controllo legale dei conti

Quando obbligatorio per legge, l'assemblea, ai sensi dell'articolo 2477 del Codice civile, nomina l'organo di controllo, con funzioni sia di controllo gestionale sia di controllo contabile.

L'organo di controllo può essere costituito sia da un solo membro effettivo sia da un collegio composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il componente l'organo monocratico, ovvero - in caso di organo collegiale - almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere revisori legali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Tale organo di controllo può essere nominato anche quando la sua nomina non è obbligatoria.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e può:

- a) - compiere atti di ispezione e di controllo;
- b) - chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

In caso di nomina dell'organo di controllo di cui al comma 2, ad esso si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice civile.

Se non ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ex art. 2435 bis c.c., l'assemblea nomina un collegio sindacale composto di tre membri effettivi (di cui uno con la qualifica di Revisore Contabile) e di due supplenti (di cui uno con la qualifica di Revisore Contabile).

Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso

può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Il collegio sindacale è comunque validamente costituito è atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In tal caso dovranno osservarsi le medesime regole stabilite al precedente art.27.

Art.35) - Disposizioni finali

35.1 La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

35.2 In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri.

All'atto dello scioglimento della Cooperativa le quote degli eventuali soci sovventori hanno diritto di priorità nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale del capitale versato e per l'eventuale rivalutazione operata.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.36) - Clausola compromissoria

36.1 Qualunque controversia che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) che insorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di uno o più arbitri che giudicano ritualmente e secondo diritto.

36.2 Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore; vengono nominati dal Presidente della Camera di Commercio nel cui circondario la società ha la sua sede legale; nel caso in cui la nomina non venga effettuata entro trenta giorni dalla richiesta inoltrata dalla parte più diligente, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sua sede legale.

36.3 Rientrano nella competenza dell'organo arbitrale le decisioni sulla legittimità del recesso, dell'esclusione, della continuazione della Cooperativa con gli eredi o legatari dei soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.

36.4 Gli arbitri sono in numero di:

a) uno per le controversie di valore inferiore ad Euro 5.000,00.

Ai fini della determinazione del valore della controversia, si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art.10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre per le altre controversie.

36.5 La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti fra soci, è comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'art.35 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

36.6 Gli arbitri decidono secondo diritto.

36.7 Il lodo non è impugnabile ad eccezione di quanto previsto dall'art.36 del suddetto Decreto Legislativo 5/2003.

36.8 Gli arbitri decidono nel termine di sei mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui al secondo comma dell'art.35 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.5, come pure nel caso in cui sia necessario disporre di una consulenza tecnica del giudice od in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento od al rispetto del trancio del contraddittorio.

36.9 Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole di procedura cui si atterranno e le comunicano alle parti.

36.10 Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

36.11 Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

36.12 Le controversie di cui al presente articolo dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione da espletarsi secondo la procedura di conciliazione definita nel regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Matera, con gli effetti previsti dagli artt.38 e seguenti del suddetto D.Lgs.5/2003.

36.13 Per quanto non qui previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

Art.37) - Regolamenti interni

37.1 I rapporti fra la società ed i soci, nonché il funzionamento tecnico e amministrativo della cooperativa potranno essere disciplinati da regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica.

37.2 Tali regolamenti saranno predisposti dall'organo amministrativo e verranno approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

In originale firmato: Lapolla Vito, Lapolla Noemi, Spagnuolo Milena, Notaio Nicola Grassano con impronta del sigillo.

26 di 26